

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129

Nota di lettura: *Si tratta di un passaggio della sentenza con cui la Cassazione, dopo aver negato per molto tempo l'ammissibilità di una protezione autonoma del rispetto della vita privata, ammette l'esistenza nell'ordinamento italiano del diritto alla riservatezza (l'interesse di ciascuno a che non siano resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza il proprio consenso).*

La sentenza afferma che costituisce lesione della privacy la divulgazione di immagini o avvenimenti non direttamente rilevanti per l'opinione pubblica, anche quando tale divulgazione venga effettuata con mezzi leciti e per fini non esclusivamente speculativi. Così si legge nella pronuncia, relativa ad una delle controversie instaurate da Soraya Esfandiari contro alcuni giornali che avevano pubblicato delle fotografie ritraenti l'ex-imperatrice in atteggiamenti intimi con un uomo, nelle mura della sua abitazione.

2. Prima di esaminare il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto mezzo del ricorso principale i quali riguardano le conseguenze dannose del sequestro, illegittimamente chiesto e concesso, nonché la pubblicazione della sentenza che riconosce la violazione del diritto della Esfandiari, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla tesi della configurabilità di un autonomo diritto alla riservatezza delle proprie vicende personali, che la ricorrente ha riproposto nell'ottavo motivo allo scopo di rafforzare la dimostrazione della lamentata violazione dei suoi diritti.

La questione che, com'è noto, è stata quanto mai dibattuta in dottrina, in diversi congressi internazionali, ed ha formato oggetto di numerose sentenze dei giudici di merito, nonché di alcune pronunce di questa Corte Suprema, esige una soluzione che, nella naturale evoluzione giurisprudenziale, mentre resti ancorata alle norme costituzionali ed alle altre disposizioni del nostro ordinamento positivo, sia sensibile al temperamento della tutela dei diversi interessi, alla luce di una vasta tendenza, anche di diritto internazionale, ad estendere la difesa della personalità umana, sia nei confronti dell'abuso dei pubblici poteri, che nei rapporti intersoggettivi individuali.

Tale esigenza è stata viepiù sentita per le dimensioni e gli aspetti allarmanti che il problema è andato assumendo, dato il continuo sviluppo della moderna tecnologia, la quale offre ai poteri pubblici o ai privati smisurate possibilità, mediante perfezionati strumenti di acquisizione conoscitiva, di penetrante controllo su ogni aspetto di vita e di rapida divulgazione generale dei dati acquisiti. Questa straordinaria evoluzione, specie per i suoi possibili risvolti negativi, se deve essere valutata in altre sedi in ordine alla gestione ed alle limitazioni, non può essere ignorata nemmeno dal diritto privato, ed in particolare in sede giurisprudenziale.

Quando la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza venne per la prima volta sottoposta all'esame della Suprema Corte, questa osservò che «nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità della vita privata. Sono stati soltanto riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona». Tale orientamento venne confermato dalla stessa Corte, secondo la quale tuttavia «la diffusione di fatti o pensieri altrui incontra il duplice limite della tutela dell'onore, del decoro e della reputazione, nonché del divieto di deformazione della verità».

Senonché, con sentenza n. 990 del 1963, questa Corte, mentre continuava ad escludere l'esistenza di un «diritto alla riservatezza in senso tipico», riteneva che «tuttavia la tutela giuridica deve ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità, inteso quale

diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo. Tale diritto è violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso, anche implicito, della persona, desunto dall'attività in concreto svolta o, data la natura dell'attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerente alla posizione del soggetto».

A tale sostanziale - se pur indiretto - riconoscimento del diritto alla riservatezza, seguivano sentenze che, incidentalmente, facevano formale riferimento a questa qualificazione del diritto (Corte costituzionale n. 34 e 38 del 1973; Cass. n. 868/74).

I ricordati orientamenti giurisprudenziali non si sono sottratti a critiche, ond'è opportuno un approfondimento, nei limiti consentiti in questa sede, per la puntualizzazione dei concetti anche alla luce di sopravvenuti elementi normativi.

Va premesso che la soluzione del problema non può prescindere dallo strumento tecnico privatistico del diritto soggettivo, fondato su una antica concezione dommatica.

Per quanto apprezzabili, invero, siano i tentativi della dottrina, intesi ad aprire più larghe prospettive, specialmente per una moderna elaborazione dell'istituto dell'illecito civile, non sembra che siano maturi i tempi per ritenere superato il tradizionale concetto di diritto soggettivo come categoria qualificante le situazioni giuridiche soggettive particolarmente rilevanti nel nostro sistema, in quanto tutelate in modo diretto.

La recente giurisprudenza di questa Corte, pur evolvendosi nel ravvisare nell'ingiustizia del danno, considerata dall'art. 2043 c.c., l'accezione di danno prodotto *non iure* (e cioè non giustificato), non abbandona l'altra accezione del *contra ius*, vale a dire, in quanto tale fatto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto.

Se, quindi, allo stato dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, non sussiste un sicuro criterio di individuazione di responsabilità che prescinda dalla situazione incisa dal comportamento illecito, la tutela di un diritto soggettivo alla riservatezza passa attraverso l'individuazione del suo fondamento normativo.

Tanto più questa ricerca è obbligata, in quanto tale tutela impinge, e, sotto certi aspetti, limita la libertà di manifestazione del proprio pensiero: limitazioni che non possono essere poste se non per legge e devono trovare fondamento in precetti esplicitamente enunciati dalla Costituzione o da questa tratti mediante rigorosa applicazione delle regole di ermeneutica.

L'indagine sul fondamento normativo del cosiddetto diritto alla riservatezza esige un, sia pur rapido, accenno alle definizioni date a questo diritto, in quanto agevola la determinazione del suo contenuto e quindi della corrispondenza di questo nell'ambito delle singole norme che saranno prese in esame.

Con l'espressione «diritto alla riservatezza» - una delle prime e più usate formulazioni del fenomeno, che non può essere più abbandonata - sono indicate diverse ipotesi, che implicano un problema, non solo formale, ma anche di sostanza. Esse possono sintetizzarsi almeno in tre aspetti.

Da una parte si tende a restringere rigorosamente l'ambito di questo diritto al riserbo della «intimità domestica», collegandola al concetto ed alla tutela del domicilio. A questa concezione corrisponde forse il «*the right to be alone*» degli anglosassoni.

All'opposto, vi sono formulazioni molto generiche - «il riserbo della vita privata» da qualsiasi ingerenza, o la c.d. «privacy» (*privacy*) - cui corrisponderebbe un sostanziale ambito troppo vasto o indeterminato della sfera tutelabile.

Una concezione intermedia, che riporta in limiti ragionevoli la portata di questo diritto, può identificarsi nelle formule che fanno riferimento ad una certa sfera della vita individuale e familiare, alla illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte

quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato ai tradizionali rifugi della persona umana (le mura domestiche o la corrispondenza).

Ora, questa Corte ritiene, ai fini della ricerca del fondamento normativo del diritto soggettivo alla riservatezza, che - superate le vie finora seguite, e cioè quelle della *analogia iuris* o del ricorso ai principi generali dell'ordinamento - sia possibile rinvenire una diretta tutela di tale interesse non soltanto riguardato nella prima ristretta accezione, ma anche per l'ambito indicato dalla terza concezione.

Le norme che sono a fondamento del diritto alla riservatezza, rigorosamente circoscritto al riserbo di tutte quelle vicende che sono legate all'intimità domestica, sono troppo evidenti per esigere un'ampia dimostrazione. Basta accennare alle norme costituzionali contenute negli artt. 14 e 29 Cost., all'art. 614 c.p., ed alla legge 8 aprile 1974, n. 98, intitolata «tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni», che all'art. 1 punisce chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie od immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614. Nel secondo comma dello stesso articolo, la legge limita la libertà di manifestazione del pensiero, ponendo «chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati».

Ma la libertà della persona dalle ingerenze altrui nella propria sfera di intimità trova sufficienti e validi ancoraggi normativi anche nella terza ipotesi sopra indicata, e cioè anche quando le situazioni o le vicende, personali e familiari, si siano svolte fuori dal domicilio domestico e le notizie siano state acquisite dai terzi con mezzi leciti.

Va premesso che a due fondamentali spinte sociali della moderna civiltà corrispondono interessi, a volte complementari o contrapposti, sintetizzati nella felice formula dell'art. 2 della nostra Costituzione: quelli relativi all'individualità (col riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle sue formazioni sociali, prima fra tutte quelle della famiglia), e quelli relativi alla solidarietà politica, economica e sociale.

Stabilire quali di questi interessi costituiscano la regola e quali l'eccezione è compito del legislatore e dell'interprete, attraverso un giustificato bilanciamento e secondo le diverse fattispecie. Talvolta la legge sembra privilegiare le esigenze pubbliche di un gruppo sociale nell'intera comunità o dell'organizzazione statale (così quando tutela l'interesse alla pubblica informazione, legittima alcune intromissioni degli organi fallimentari nella vita del fallito, consente ingerenze nella sfera privata per la raccolta delle prove).

Altre volte dà prevalenza e accorda una limitata tutela agli interessi personali e familiari, soddisfacendo esigenze di libertà individuale riconosciute da molti sistemi costituzionali.

Il nostro ordinamento contiene numerose norme inquadrabili in questa seconda prospettiva e che non possono essere elencate compiutamente. Alcune di esse prendono in speciale considerazione determinate manifestazioni personali, per apprestare specifici strumenti di tutela contro l'invadenza di altri interessi: così in ordine al corpo (art. 5 c.c.), al nome (artt. 6-9 c.c.), all'immagine (art. 10 c.c.), all'anonimato e all'inedito (artt. 21 e 24 legge dir. d'autore), all'onore contro la rivelazione di fatti determinati (art. 595, secondo comma, c.p.) al domicilio (art. 614 c.p.), alla corrispondenza (artt. 616 c.p. e 48 legge fall.).

Altre norme privilegiano il riserbo personale e familiare perfino su interessi pubblici processuali, come il diritto di rifiutare ispezioni personali (artt. 116, 118 c.p.c.), il diritto dell'imputato di non rispondere (artt. 367, 441 c.p.p.), il diritto dei familiari a non deporre su fatti verificatisi nell'ambito del nucleo (art. 247 c.p.p.), la non pubblicità delle udienze istruttorie (art. 84 disp. att. c.p.c.), i limiti all'esame dei fascicoli (art. 76 disp. att. c.p.c.), il segreto istruttorio (art. 307 c.p.p.), i limiti alla pubblicazione di atti processuali (artt. 684, 685 c.p.; artt. 164, 230 c.p.p.), o in tema di casellario giudiziario (art. 609 ss. c.p.p.).

Non mancano mezzi a tutela della riservatezza nei rapporti che la persona stabilisce con professionisti (art. 622 c.p.) con pubblici funzionari (art. 15 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3), con banche (art. 10 r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400), con imprese (artt. 2105, 2622 c.c.). Anche i giornalisti sono tenuti a rispettare «la personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità» (art. 2 legge n. 68/1963).

Ora, tutte queste disposizioni, se apprestano specifici strumenti di tutela a determinate manifestazioni individuali, presuppongono l'appartenenza alla persona umana di beni fondamentali già riconosciuti - sia pure implicitamente - dai principi fondamentali dell'ordinamento e dalla coscienza sociale: quelli della vita, dell'integrità fisica, della libertà, della dignità morale, e, tra questi, anche il diritto alla riservatezza della vita privata, come risulterà confermato da quanto segue.

Basterebbe, infatti, osservare che se il legislatore ha ritenuto necessario precisare i mezzi di difesa per alcuni aspetti della vita personale, a fortiori deve ravvisarsi la sua volontà di tutelare quanto è più intimo e più completo rispetto alle altre manifestazioni esteriori e particolari della persona umana. Questa deduzione è tratta con il criterio ermeneutico, recepito nell'art. 12 delle Disp. sulla legge in gen., secondo cui «*scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*».

Ma il fondamento normativo del diritto alla riservatezza non è solo implicito nel sistema; esso trova una serie di espliciti riferimenti legislativi. Molte volte, infatti, il legislatore ha avuto occasione di confermare la sua intenzione di garantire il riserbo dovuto alle intime situazioni personali e familiari: riguardo alle notizie raccolte in sede di rilevazioni statistiche (art. 19 r.d.l. 27 maggio 1929, n. 1285), e a quelle contenute nei registri dello stato civile (artt. 140 e 185 r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238), in particolare circa la paternità e maternità (leggi n. 5861/50 e n. 1064/55); facendo divieto di pubblicare corrispondenza o memorie che «abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata» (art. 93 legge n. 6331/1941); con l'obbligo del lavoratore domestico di «mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisca alla vita familiare» (art. 6 legge n. 3391/1958); con il divieto di indagini personali sul corpo e sulle opinioni del lavoratore (legge n. 300 del 1970); si è perfino derogato al principio della pubblicità del dibattimento penale «quando la lettura o l'ascolto possono ledere il 'diritto alla riservatezza' di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza» (art. 7 legge n. 98/1974).

Una tutela del diritto alla riservatezza più ampia di quella circoscritta all'intimità domestica, non solo non contrasta con i principi costituzionali, ma trova in essi vari motivi di convalida.

Questa Corte aveva ravvisato nell'art. 2 Cost. l'unico fondamento del diritto assoluto di personalità, che risulta violato dalla divulgazione di notizie della vita privata. Alla critica, secondo cui l'art. 2 enuncia solo in via generale la tutelabilità di diritti inviolabili, che trovano il loro riconoscimento effettivo in altre specifiche norme, deve precisarsi che questa Corte - deducendo dal citato articolo il «diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione» - intendeva porre l'accento - più che sul riferimento ai diritti inviolabili - sull'espressione della norma che riconosce all'uomo il rispetto della sua personalità, come singolo e nelle formazioni sociali ove tale personalità si svolge.

Un duplice spunto di convalida al diritto di riservatezza si trae anche dall'art. 3 Cost. sia perché, riconoscendosi la dignità sociale del cittadino, si rende necessaria una sfera di autonomia che garantisca tale dignità, sia in quanto rientrano nei limiti di fatto della libertà ed eguaglianza dei cittadini anche quelle menomazioni cagionate dalle indebite ingerenze altrui nella sfera di autonomia di ogni persona. E, sotto questo profilo, va ricordata anche la inviolabilità della libertà personale (art. 13), intesa questa in un senso più ampio della libertà meramente fisica.

Già si è notata la rilevanza che sul problema della riservatezza ha l'art. 14 della Costituzione, che riguarda, oltre la inviolabilità del domicilio, anche i limiti alle ispezioni, alle perquisizioni, agli accertamenti per motivi pubblici. Nella stessa linea si pone il successivo art. 15, relativo all'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza.

Anche dalla presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.) dovrebbero trarsi dei conseguenti limiti alla diffusione di notizie - inutili e talvolta dannose alle esigenze di giustizia - sulle vicende dell'imputato e sui cd. «retroscena» dei delitti.

Uno sviluppo dell'art. 2 è costituito dalla norma dell'art. 29, che riconosce il carattere originario e l'inviolabile autonomia della famiglia. Uno spunto, infine, si trae dal secondo comma dell'art. 41 Cost. laddove l'iniziativa economica trova un limite nel rispetto della libertà e della dignità umana.

Se il diritto alla riservatezza è in armonia con i principi costituzionali, esso viene espressamente riconosciuto da diverse deliberazioni di carattere internazionale. Non sembra adeguarsi all'economia della presente decisione, un approfondito esame della natura dei singoli Atti, per accertare se essi si indirizzino soltanto agli Stati ed ai legislatori degli stessi, o se abbiano anche diretta efficacia nei rapporti intersoggettivi, alla luce di quanto affermato per analoghe situazioni, dalle sentenze 122170 e 183/73 della Corte costituzionale. Indubbiamente le disposizioni contenute in tali Atti internazionali costituiscono quanto meno un notevole criterio interpretativo delle norme vigenti nel nostro ordinamento, specie quando si tratti di norme successivamente emanate.

Giova appena accennare alla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo (approvata il 10 dicembre 1948 dall'ONU), ed al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea dell'ONU con risoluzione 16 dicembre 1966, n. 2200, dai quali risulta vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella «vita privata» dell'individuo.

Parimenti la Convenzione europea, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848), ha ribadito che *«toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance»* (art. 8), stabilendo altresì che *la libertà di pensiero trova un limite nella «protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles»* (art. 10, n. 2).

Il contenuto di queste disposizioni è stato fatto proprio e sviluppato dalla risoluzione n. 428 del 1970 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, che ha precisato *«le droit au respect de la vie privée ... doit protéger t'individui non seulement contre l'ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, comprise les moyens de communication de masse»*.

La stessa Convenzione europea del 1950 fornisce un preciso quadro dei limiti in cui il diritto alla riservatezza deve essere riconosciuto, stabilendo che l'ingerenza nella vita privata della persona può essere consentita quando essa sia *«prévues par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui»*.

In accoglimento, quindi, dell'ottavo motivo del ricorso principale - pur non essendo opportuno dare del diritto alla riservatezza rigide descrizioni analitiche di impaccio alla necessaria duttilità dei suo preciso contenuto e alle esigenze degli ambienti, delle zone e dei tempi - può affermarsi che tale diritto, consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti.

Il diritto stesso non può essere negato ad alcune categorie di persone, solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all'informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano.